# COMUNE DI BRIGA NOVARESE Provincia di Novara

# Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI DEI BENI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 06.08.2008. TRIENNIO 2015/2016/2017.

L'anno duemilaquindici addì **sei** del mese di **luglio** alle ore 18 e minuti 00 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità di legge vennero convocati a seduta per oggi i componenti di questo Consiglio Comunale.

## Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BARBIERI CHIARA	SINDACO	X	
ALLEGRA CLAUDIO	CONSIGLIERE	X	
MOIA FILIPPO	CONSIGLIERE	X	
VERGANI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
QUIRICO MAURO	CONSIGLIERE	X	
POLETTI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
DAL DOSSO ROBERTA	CONSIGLIERE		Χ
PRELLI MARCO	CONSIGLIERE	X	
BARBIERI CLARA	CONSIGLIERE	X	
COSTAGLIOLA LIVIO	CONSIGLIERE	X	
QUIRICO LUCIANO	CONSIGLIERE	X	
BELLOSTA FABIO	CONSIGLIERE	Х	
BELLOSTA MARINELLA	CONSIGLIERE	X	

TOTALE 12 1

Assiste il Segretario Comunale DR. ALBERTO FORNARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig. BARBIERI CHIARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la relazione illustrativa dell'argomento a cura del Sindaco;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 25.06.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto: "Approvazione Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari 2015/2017. (Art. 58 D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito dalla Legge 06.08.2008 n. 133) - Proposta al Consiglio Comunale."

### **PREMESSO CHE:**

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio;
- la precitata normativa prevede inoltre che:
- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la consequente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa, approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le predette varianti urbanistiche, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono soggette a valutazione ambientale strategica;
- per il triennio 2015/2017 non sono previste alienazioni di beni disponibili soggetti a tutela storica, artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- l'inclusione di un immobile nel piano in argomento, da pubblicare mediante le forme previste per ciascun Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
- contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

- la procedura prevista dall'art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, si estende ai beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del citato D.L. n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del medesimo D.L. n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;
- le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nonché le società o gli Enti a totale partecipazione dei predetti enti, possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560;
- gli enti proprietari degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari possono conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli artt. 4 e seguenti del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;
- ai conferimenti ed alle dismissioni degli immobili si applicano le disposizioni dei commi 18 e
  19 dell'art. 3 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge
  23 novembre 2001, n. 410;
- in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, la destinazione funzionale prevista dal piano medesimo, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti;
- l'art. 42, comma 2 lettera I), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
- il Responsabile dell'Area Tecnica ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, predisponendo un elenco di beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

**VALUTATO**, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

**CONSIDERATO** che il Piano medesimo costituisce allegato al bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 19, comma 16-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

**VISTI** gli artt. 33, comma 6, e 33-bis, comma 7, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 27, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**VISTO** lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del

Servizio ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

Sentito il preventivo parere interno favorevole espresso dal Segretario Comunale Dr. Alberto Fornara in ordine alla conformità del presente atto espresso a seguito di apposito provvedimento del Sindaco prot. n. 2651 in data 23.06.2014;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge dai componenti del Consiglio Comunale;

### DELIBERA

- 1)Di approvare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, il "**Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari**" per l'esercizio finanziario 2015, redatto dall'Area Tecnica LL.PP Allegato A).
- 2) Di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2015/2017 anche a seguito di aggiornamento annuale.
- 3) Di dare atto che, a seguito dell'adozione della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in argomento entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale.
- 4) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. di porre in essere tutti gli atti ed i conseguenti adempimenti inerenti il presente provvedimento.
- 5) Di dare mandato affinché si provveda alla pubblicazione del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune.
- 6) Di dare atto che contro l'iscrizione di uno o più beni immobili nel predetto Piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
- 7) Di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria affinché il Piano di cui al presente provvedimento venga allegato al Bilancio di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015/2017, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133.
- 8) Di dichiarare, con separata votazione unanime, la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE VALORIZZAZIONI E ALIENAZIONI DEI BENI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 58 DELLA LEGGE N. 133 DEL 06.08.2008. TRIENNIO 2015/2016/2017.

# PARERI - Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267

# PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 e 147bis Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

Visto con parere favorevole.

iì 02.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Ing. Maria Luisa Bacchetta Letto, confermato e sottoscritto

## **IL PRESIDENTE**

### IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BARBIERI CHIARA

F.to DR. ALBERTO FORNARA

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 21/07/2015 per 15 giorni consecutivi e successivi, fino al 5/08/2015.

Lì, 21/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DR. ALBERTO FORNARA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì 21/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_\_

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA	-
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art. 134, comma 267/2000) e con la cadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.	3 - del D.lgs
IL SEGRETARIO COI	MUNALE